



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare n.12/2014 **Piccoli lavori, voucher fino a 5.050 euro**

Il lavoro accessorio può essere usato per tutti i tipi di attività, da imprese o da privati (è quest'ultimo il caso dei rapporti con una baby-sitter o un giardiniere), a eccezione di alcune attività nel settore agricolo. Si tratta di una tipologia contrattuale a se stante, imperniato su una disciplina speciale che, comunque, garantisce un nucleo minimo di diritti e garanzie. Non va valutato in termini di autonomia o subordinazione, in quanto l'unico criterio di qualificazione è quello del limite economico massimo del compenso.

Ogni singolo lavoratore non deve ricevere più di 5.050 euro netti per ogni solare, che corrispondono a 6.730 euro lordi. Il limite può essere riferito anche a più committenti; ad esempio: 2.000 euro con il committente A; 1.800 con B e 1.250 con C.

Nel caso di una famiglia che voglia assumere una baby-sitter e un giardiniere, il limite degli importi pagabili è di 5.050 euro netti in un anno, ma la moglie potrebbe fungere da committente per la baby-sitter e il marito del giardiniere, per sfruttare due plafond anziché uno. Attenzione, però: bisognerà anche verificare che i due lavoratori non superino a loro volta il limite di 5.050 euro ciascuno, per effetto dei compensi ricevuti dagli altri committenti. Se questo avviene, bisognerà ricorrere a un altro tipo di inquadramento contrattuale, con qualsiasi tipologia idonea alle caratteristiche della prestazione.

Anche nel 2014 è stata confermata la norma transitoria che consente ai percettori di trattamento di sostegno al reddito (disoccupati, in mobilità) di svolgere lavoro accessorio, cumulando il compenso con i trattamenti di sostegno fino a un massimo di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 lordi). In realtà, essi possono anche percepire il compenso per la parte oltre i 3.000 euro, fino a 5.050 euro, ma la quota differenziale sarà parzialmente cumulabile con i trattamenti di sostegno citati. Dunque, se un lavoratore sta fruendo di ammortizzatore sociali e svolge un'attività di lavoro accessorio, vale sempre il limite di 5.050 euro annui, con la differenza che per i primi 3.000 l'importo è completamente cumulabile con i trattamenti da ammortizzatore sociale, senza soggiacere ai limiti di regola applicabili in caso di rioccupazione di un lavoratore in Cig o in mobilità.

In agricoltura il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre con i limiti citati, per:

- Aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo per attività di carattere stagionale;
- Imprese con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto, purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il prestatore è pagato con voucher, il cui valore nominale è pari a 10 euro, con la possibilità di fruire anche di voucher "multipli" del valore di 50 euro, equivalenti a cinque buoni non separabili. Resta la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo <<per un'ora di lavoro anche più voucher>> (ministero del Lavoro, circolare 4/2013).

I voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e banche). A ogni voucher si applica una trattenuta pari a 2,50 euro (il lavoratore riscuote quindi di 7,50 euro) a titolo di contribuzione previdenziale, assicurazione Inail e

compenso per il concessionario. Tale somma è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Quanto alle procedure da seguire, nel caso di voucher cartacei il primo passaggio è quello dell'acquisto nelle rivendite autorizzate (sedi Inps, banche, uffici postali, tabaccai) di uno o più carnet di buoni. Il secondo passaggio è la comunicazione di svolgimento della prestazione attraverso la registrazione sul sito dell'Inps prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione. Se - dopo la comunicazione - si verificano variazioni dei periodi di inizio e fine lavoro o dei lavoratori impiegati, esse dovranno essere preventivamente comunicate all'Inps dal committente.

Trascorsi due giorni dalla prestazione, il lavoratore potrà recarsi dal rivenditore esibendo i buoni cartacei consegnati dal committente per l'incasso.

Nel caso di utilizzo dei voucher telematici, sia il committente che il lavoratore devono provvedere a registrarsi all'Inps (il committente può farlo anche tramite l'associazione di categoria abilitata).

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 26 settembre 2014

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it.

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie.